



Cosmetici artigianali prodotti in piccole quantità

Situazione di partenza

I prodotti cosmetici presenti sul mercato non provengono solo dalla produzione industriale di massa, bensì vengono anche realizzati in modo artigianale e in piccole quantità per essere poi commercializzati perlopiù a livello locale, ad es. ai mercati settimanali. Anche le attività commerciali di entità ridotta rientrano nel campo di applicazione della legislazione in materia di derrate alimentari, in particolare dei requisiti posti dalla legge ai cosmetici. Di seguito verrà esposto in forma sintetica ciò di cui occorre tener conto (informazioni maggiormente dettagliate sono disponibili all'indirizzo <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/kosmetika-schmuck/kosmetika.html>).

Definizione del termine "cosmetici"

I prodotti cosmetici sono destinati al contatto esterno con il corpo, i denti, o le mucose allo scopo di curare, depurare o profumare. I cosmetici comprendono tra l'altro creme, saponi e profumi.

La sicurezza prima di tutto!

Vale il seguente principio fondamentale: possono essere commercializzati esclusivamente cosmetici sicuri! Per questo motivo è importante conoscere e rispettare i requisiti posti dalla legge alla composizione, all'utilizzo, alla presentazione e alla designazione. I punti più importanti vengono presentati di seguito.

Condizioni ambientali per la produzione di piccole quantità

L'ambiente utilizzato per produrre dei cosmetici, ad es. una cucina, deve permettere di

- lavorare in modo igienico;
- pulire con facilità e in modo adeguato le superfici di lavoro e gli apparecchi;
- avere a disposizione acqua corrente calda e fredda;
- fare in modo che le pietanze non vengano preparate nello stesso momento e che gli animali domestici vengano tenuti in un locale separato.

Requisiti riguardo alla composizione dei cosmetici

L'utilizzo di sostanze per cosmetici è regolamentato in modo severo. Esistono ad esempio elenchi negativi delle sostanze in linea di principio proibite, ma anche elenchi positivi per quelle che possono essere utilizzate con limitazioni. In questa categoria rientrano ad es. i coloranti e i conservanti. Per maggiori informazioni, consultate per favore il [link](#) indicato sopra o rivolgetevi a uno specialista o al nostro Servizio.

Garanzia di una buona prassi di fabbricazione

Il rispetto di una buona prassi con la quale si adempie anche l'obbligo dell'autocontrollo è una premessa per la produzione di cosmetici:

- devono essere redatte istruzioni di lavoro e ricette che tengano conto anche di aspetti importanti sotto il profilo della sicurezza sia per quanto riguarda le materie prime utilizzate (coloranti, conservanti, ecc.) sia per quanto riguarda i prodotti finiti.
- occorre definire e provare con test di laboratorio la durata minima di conservabilità dei prodotti finiti.
- eventualmente occorre procedere a controlli finali appropriati (ad es. misurazione del pH per i saponi).
- per garantire la tracciabilità di tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei cosmetici occorre stilare un protocollo relativo alla produzione (ad es. con tutte le pesature).

Designazione di cosmetici

Sulla confezione dei cosmetici, sotto il termine inglese "Ingredients" deve figurare l'elenco dei componenti in ordine decrescente in base alla quantità contenuta. Vale quanto segue:

- componenti presenti in misura inferiore all'1 per cento in massa del prodotto finale possono essere indicati in sequenza libera successivamente a quelli con una concentrazione superiore all'1 per cento.
- i coloranti possono essere indicati dopo gli altri componenti in sequenza libera e con la menzione del numero CI (Colour Index).
- le sostanze odorifere e aromatizzanti possono essere indicate con i termini "parfum" o "aroma".

Nel caso dei saponi, delle perle da bagno e di altri prodotti di piccole dimensioni, l'elenco dei componenti può essere indicato su un cartellino adiacente al contenitore in cui il cosmetico viene posizionato per essere offerto in vendita.

Al momento dell'immissione in commercio, la confezione e il contenitore del cosmetico devono recare le indicazioni seguenti:

- lo scopo di utilizzo del cosmetico, se non risulta dalla presentazione del prodotto;
- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore;
- la data minima di conservabilità, ossia il periodo in cui il cosmetico mantiene la sua funzione originaria se conservato correttamente, indicata con mese e anno oppure giorno, mese e anno accompagnati dalla formulazione "da consumare preferibilmente entro il";
- se necessario, le condizioni di conservazione da osservare per garantire la conservabilità minima indicata;
- il numero di lotto o il simbolo che permette l'identificazione del cosmetico;
- se necessario, delle avvertenze.

Le informazioni in merito ai cosmetici devono essere indicate:

- in un punto ben visibile;
- in una grafia leggibile facilmente, stampata in modo indelebile;
- in almeno una lingua ufficiale della Confederazione (de/fr/it).

È proibito apportare indicazioni di qualsiasi tipo in merito all'effetto terapeutico, lenitivo o preventivo di cosmetici (ad es. proprietà medicinali o terapeutiche, effetti disinfettanti o antinfiammatori).

Attenzione: pericolo di confondersi!

I cosmetici che potrebbero essere confusi con derrate alimentari non possono essere messi in commercio.

Valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto

Nel quadro dell'autocontrollo occorre preparare o far preparare una documentazione informativa sul prodotto, al più tardi a partire dall'01.05.2021 e prima della messa in commercio di un cosmetico. Essa deve contenere una relazione sulla sicurezza con una valutazione della sicurezza del prodotto. La valutazione della sicurezza del cosmetico deve assolutamente essere svolta da una persona in possesso di un diploma o di un'altra prova di qualifiche formali, rilasciati dopo il completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico, o in discipline analoghe, oppure di corsi riconosciuti equivalenti.

Per i cosmetici prodotti in modo artigianale e destinati al mercato locale (nessuna vendita in internet) commercializzati su piccola scala (bazar, feste scolastiche o situazioni simili) non è necessaria una valutazione della sicurezza prescritta dalla legge né una documentazione informativa sul prodotto; rappresentano un'eccezione i cosmetici destinati a bambini di età inferiore ai 3 anni e quelli che vengono applicati nelle vicinanze degli occhi o delle mucose.

Basi legali

[Legge sulle derrate alimentari](#) (LDerr; RS 817.0), art. 15, 16, 18, 19, 26, 28

[Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso](#) (ODerr; RS 817.02), art. 45, 47, 53-57, 73-75, 81, 83-85

[Ordinanza sui cosmetici](#) (OCos, RS 817.023.31)